



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 data 02 luglio 2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.194, comma 1, lett.e) D.Lgs 267/2000 - BFF – BANCA FARMAFACTORING SPA - .

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio, alle ore 20,16 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. BARBAGALLO	Maurizio	X		9. MARLETTA	Floriana Rita	X	
2. INNOCENTI	Giuseppe	X		10. CICIULLA	Ivan	X	
3. VASTA	Giuseppe	X		11. MARCHESE	Davide	X	
4. SANTOCONO	Giuseppe	X		12. CRISCI	Rino	X	
5. CARACCILO	Salvatore	X		13. COMMENDATORE	Maurizio	X	
6. CUNSOLO	Maria	X		14. ROCCAFORTE	Salvatore	X	
7. GALATA'	Gabriele Alfio		X	15. VINCI	Vincenzo	X	
8. SACCA'	Claudia	X		16. ROMEO	Gaetano	X	
TOTALE						15	1

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta. Il Presidente Innocenti Giuseppe, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Scrutatori: Crisci Rino – Romeo Gaetano – Commendatore Maurizio

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.10 dell'ordine del giorno che risulta essere "RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.194, comma 1, lett.e) D.Lgs 267/2000 - BFF - BANCA FARMAFACTORING SPA" e cede la parola al Coordinatore del 5°Settore – dott. Sarpi il quale così illustra la proposta: <<questo debito si configura esattamente come il precedente, si tratta anche in questo caso di oneri accessori, cambia soltanto il nominativo del fornitore che è Banca Farmafactoring>>.

Come verbalizzato nella delibera n.23 di pari data, su richiesta dei consiglieri Cunsolo e Santocono, si reiterano le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliera Cunsolo: *così come per le ratifiche, ancor più per i debiti fuori bilancio - che già da due sedute di consiglio comunale state ratificando, è assurdo pensare che in un Comune che dovrebbe riequilibrare il Bilancio, si continui ancora di più ad aprire la voragine economica e finanziaria di questo Ente, e questa è la mia dichiarazione di voto contraria.*

Consigliere Santocono: *come ho già detto nella scorsa seduta, io desideravo ricevere il resoconto di tutti i debiti dell'Ente, ma fino ad oggi non l'ho ricevuto. E dopo quattro anni, siamo ancora qua a legittimare e votare debiti fuori bilancio anziché l'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

Il mio voto è contrario.

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto

La votazione, espressa per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri assenti n. 1 (Galatà)
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 4 (Cunsolo, Santocono, Commendatore, Vinci)

"il consiglio approva"

A questo punto il Presidente propone e mette ai voti la immediata esecutività della presente deliberazione.

Eseguita la votazione, per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, si ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri assenti n. 1 (Galatà)
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 4 (Cunsolo, Santocono, Commendatore, Vinci)

"il consiglio approva l'immediata esecutività"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle votazioni;

VISTA l'allegata proposta n.8 del 24.06.2020 del 5° settore;

VISTI i pareri tecnico e contabile;

VISTO l'allegato verbale N.4 del Collegio dei Revisori dei Conti del 30/06/2020;

VISTO il verbale n.14/2020 della 2^ Commissione Consiliare del 29/06/2020,

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE** le premesse di cui all'allegata proposta quale parte integrante del presente dispositivo.
2. **DI RICONOSCERE E REGOLARIZZARE** la spesa € **45.739,36** come debito fuori bilancio da legittimare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194, comma 1, lett.e) del D.Lgs n.267/2000 in favore della società **Banca Farmafactoring spa**.
3. **DI IMPUTARE E IMPEGNARE** la spesa di € **45.739,36** alla missione 01, progr. 11, tit. 1, macr 10 "**debito da legittimare – D.L. 34**" capitolo 7116/1 del bilancio corrente variato con delibera consiliare n.25 di pari data (proposta n.4/5° settore) in applicazione dell'art.250, comma 2, del Dlgs 267/2000 che dispone che per le spese relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, **il consiglio**, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'Organo Regionale di Controllo, sono notificate al Tesoriere.
4. **DI LIQUIDARE** la spesa di cui al presente atto, con le risorse provenienti dall'anticipazione di liquidità per debiti certi, liquidi ed esigibili individuati nell'elenco PCC (piattaforma crediti commerciali) del MEF, maturati alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art.116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, in favore della **BANCA FARMAFACTORING SPA**, sede legale in Milano, via Domenichino n.5 – capitale sociale euro 130.982.698,00 i.v.R.E.A. di Milano n.1193335 C.F. e P.IVA n.07960110158 iscritta all'albo delle Banche al n.5751, cod. ABI n.3435 – Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.,
5. **DI INVIARE** il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della L. n.289/2002.
6. **DI DISPORRE** il pagamento con determinazione del responsabile del servizio in esecuzione del presente atto, con acquisizione del DURC delle verifiche equitalia e di quant'altro necessario.
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/2000;



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 8 DEL 24.06.2020 del 5° Settore

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000. BFF - Banca Farmafactoring S.p.A. -

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber: 0111115184571262201000
C = IT
Data e ora della firma: 26/08/2020 12:53:07
Firmatario: **IL FUNZIONARIO COORDINATORE DEL 5° SETTORE**
(Dott. Sarpi Salvatore)

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
- a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'altro D, Lgs. 267/2000, "l'Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "/ relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnagli, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 68 il 16,12.2013;
- a tutt'oggi non risulta essere stato completato l'iter di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2020 sono state assegnate ai Coordinatori di Settore le somme per garantire i servizi indispensabili di cui al DPCM 28/05/1993, tra cui è ricompresa la fornitura di energia elettrica;

CON l'approvazione dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stata data facoltà agli enti locali di chiedere un'anticipazione di liquidità per debiti certi, liquidi, ed esigibili individuati nell'elenco PCC (piattaforma crediti commerciali) del MEF, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, ai quali l'Ente non può far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

ATTESO che nella precitata piattaforma PCC sono presenti fatture della BFF (Banca Farmafactoring SPA) con sede in Milano via Domenicano n.5 emesse per addebito per interessi di dilazione e di mora per le fatture cedute da Enel Energia per complessive € 45.739,36 come da dettaglio sotto indicato ;

- la fattura per interessi di dilazione e di mora n. 90000725/2018 di € 2.044,36 per interessi di dilazione e di mora per le fatture cedute dal creditore originario Enel energia

- la fattura n. 900006704/2019 di € 38.240,00 per spese di recupero per le fatture cedute dal creditore originario Enel energia
- la fattura n. 90012700/2019 di € 5.455,64 per interessi e ritardato pagamento per le fatture cedute dal creditore originario Enel energia ;

RITENUTO che il precitato debito si configura come un onere accessorio e complementare al debito commerciale da cui è scaturito (interessi passivi e di mora per il ritardato di fatture per il periodo commerciali e che pertanto il predetto debito può rientrare nella tipologia di debito per cui è possibile richiedere l'anticipazione di liquidità di cui all'art 116 del DL 19 maggio 2020, n. 34;

ATTESO che è data facoltà agli enti locali di autorizzare il Sindaco al richiedere la concessione di un'anticipazione di Liquidità, per consentire i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili indicati in uno specifico elenco denominato dichiarazione PCC" ricavato dal sistema MEF, dopo l'inclusione del debito in specifica sezione precitata piattaforma PCC;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è possibile ricorrere all'anticipazione di liquidità anche per fronte ai debiti per somministrazione e fornitura, anche nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali purché gli stessi siano ricondotti nell'alveo della contabilità pubblica con la procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale individuata nell' art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e l'interesse pubblico volto a evitare che il decorso del tempo possa comportare ulteriori oneri finanziari e inutili sprechi di danaro pubblico;

CONSIDERATO che il precitato debito si configura come un onere accessorio e complementare al debito commerciale da cui è scaturito (interessi passivi e di mora per il ritardato di fatture per il periodo 2010-2014) e che pertanto possa rientrare nella tipologia di debito per cui è possibile richiedere l'anticipazione di liquidità di cui all'art 116 del DL 19 maggio 2020, n. 34;

RICHIAMATO l'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (g.u. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/l) con il quale si dispone che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

Omissis

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dello espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

RILEVATO che nel caso di specie il ritardato pagamento fa capo all'acquisizione del bene e/o servizio che ha prodotto una accertata e dimostrata utilità per l'ente;

Per quanto sopra

Visto il parere dei revisori dei conti allegato al presente atto

Atteso che la proposta è stata posta all'esame della commissione finanza;

PROPONE

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere e regolarizzare la spesa € 45.739,36 come debito fuori bilancio da legittimare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in favore della società **Banca Farmafactoring S.p.a.**;
- 3) di imputare e impegnare la spesa di € 45.739,36 alla missione 01, progr. 11, tit 1, macr. 10 **“Debito da legittimare- D.L. 34_”** capitolo 7116/1 del bilancio corrente variato con la proposta deliberazione di n. 4 del 24.06.2020 in applicazione dell'art 250 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che dispone che per le spese relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, **il consiglio**, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere;
- 4) DI LIQUIDARE la spesa di cui al presente atto con le risorse provenienti dall'anticipazione di liquidità per debiti certi, liquidi, ed esigibili individuati nell'elenco PCC (piattaforma crediti commerciali) del MEF, maturati alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5 capitale sociale Euro 130.982.698,00 i.v.R.E.A. di Milano n. 1193335 Codice Fiscale e Partita IVA n. 07960110158 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5751, Codice ABI n. 3435 Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
- 5) DI INVIARE il presente atto alla Procura della Corte dei Conti, ex art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 1992 unitamente all'atto transattivo;
- 6) DIDICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. Ordinamento Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
- 7) DI DISPORRE il pagamento con determinazione del responsabile del servizio in esecuzione del presente atto con acquisizione del durc delle verifiche Equitalia e di quat'altro necessario;

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 26/06/2020 12:53:27

PARERI

N 8 DEL 24.06.2020 del 5° Settore

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 26/06/2020 12:53:47

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 26/06/2020 12:54:05



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 29 DEL 2 LUG 2020

COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE N.4

In data 30 giugno 2020, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera Consiliare n. 5 del 27/02/2020, nelle persone dei Sigg.ri

Dott. Vincenzo Salvato	Presidente
Dott. Vincenzo Calogero Catalano	Componente
Dott. Biagio Cicerone	Componente

procede all'esame delle seguenti proposte di deliberazione, trasmesse in data 26 del corrente mese, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/06/2020 del 5° Settore avente ad oggetto "Art. 194 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio contratto per la fornitura di energia elettrica con Enel Energia S.P.A cedente del credito in favore di Banca Farmafactoring S.P.A. - Variazione di bilancio per le ipotesi previste dall'art. 250, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000";
- visto l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto i servizi resi rientrano *nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza* e che l'Ente ne ha tratto utilità ed arricchimento, così come argomentato in proposta;
- preso atto che la somministrazione e la fornitura di energia elettrica è *necessaria* per consentire all'Ente il normale svolgimento delle attività istituzionali;
- tenuto conto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio nelle ipotesi di cui alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti, assume natura di "indennizzo" e dovrà essere parametrato alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dal terzo, senza avere in alcuna considerazione il "guadagno sperato" e pertanto sono da escludersi anche le voci di spesa che non comportano alcuna utilità e arricchimento per l'ente, di cui dovranno rispondere coloro che quel danno hanno determinato, come ad esempio, spese ed oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed, in generale, maggiori oneri conseguenti a ritardato pagamento di forniture che determinano la responsabilità erariale del funzionario;

- vista la nota del Responsabile del Servizio Contenzioso Prot. N. 9034 del 13/05/2020 nella quale sono elencati analiticamente i crediti vantati dall'Ente derivanti da sentenze esecutive con la specifica della denominazione del creditore e delle ragioni del credito per un importo complessivo di € 3.130.801,36;
- ritenuto necessario variare il bilancio di previsione, creando uno specifico stanziamento per l'importo di € 1.500.000,00 in uscita, sulla miss. 01, progr. 11, tit. 1, macr. 10, capitolo 7116/01 "Debito fuori bilancio da legittimare - D.L. 34" e analogamente in entrata, al titolo 3 - Entrate extratributarie, tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti, categoria 99, capitolo 3020/08 "Recupero crediti derivanti da sentenze" in applicazione dell'art. 250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, facendo obbligo di accertarne il continuo andamento, dato il carattere "pluriennale del credito", legato prevalentemente a sentenze esecutive non appellabili;
- considerato che ai sensi dell'articolo 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è possibile ricorrere all'anticipazione di liquidità per far fronte ai debiti, anche nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, purché gli stessi siano ricondotti nell'alveo della contabilità pubblica con la procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale, individuata nell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- preso atto che è volontà di Codesta Amministrazione procedere all'attivazione di *anticipazioni di liquidità destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi*, ai sensi dell'art. 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di provvedere alla liquidazione della spesa;
- valutato che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;

tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, per un ammontare complessivo di € 945.376,27, in favore della Banca Farmafactoring S.p.A., cessionaria del credito vantato da Enel Energia S.p.A.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/06/2020 del 5° Settore avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, per la fornitura di energia elettrica - HeraComm S.R.L. cedente del credito in favore di Banca Farmafactoring SPA e Valsabbina Investimenti s.r.l.";
- visto l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto i servizi resi rientrano nell'ambito

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e che l'Ente ne ha tratto utilità ed arricchimento, così come argomentato in proposta;

- preso atto che la somministrazione e la fornitura di energia elettrica è *necessaria* per consentire all'Ente il normale svolgimento delle attività istituzionali;
- tenuto conto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio nelle ipotesi di cui alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti, assume natura di "indennizzo" e dovrà essere parametrato alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dal terzo, senza avere in alcuna considerazione il "guadagno sperato" e pertanto sono da escludersi anche le voci di spesa che non comportano alcuna utilità e arricchimento per l'ente, di cui dovranno rispondere coloro che quel danno hanno determinato, come ad esempio, spese ed oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed, in generale, maggiori oneri conseguenti a ritardato pagamento di forniture che determinano la responsabilità erariale del funzionario;
- preso atto che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria nell'istituendo capitolo 7116/01 "Debito fuori bilancio da legittimare - D.L. 34", a seguito della variazione di G.M. in applicazione dell'art. 250 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che ai sensi dell'articolo 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è possibile ricorrere all'anticipazione di liquidità per far fronte ai debiti, anche nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, purché gli stessi siano ricondotti nell'alveo della contabilità pubblica con la procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale, individuata nell' art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- preso atto che è volontà di Codesta Amministrazione procedere all'attivazione di *anticipazioni di liquidità destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi*, ai sensi dell'art. 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di provvedere alla liquidazione della spesa;
- valutato che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;

tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, per un ammontare complessivo di € 326.971,71, in favore della Banca Farmafactoring S.P.A. e della Valsabbina Investimenti s.r.l.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/06/2020 del 5° Settore avente ad oggetto "Debiti per forniture di servizi commerciali ordinati e non pagati per assenza di autorizzazione alla spesa - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 in favore di Municipa SPA";

- visto l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto i servizi resi rientrano *nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza* e che l'Ente ne ha tratto utilità ed arricchimento, così come argomentato in proposta;
- preso atto che la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza software per gestione dei tributi locali è *necessaria* per consentire all'Ente il normale svolgimento delle attività istituzionali, e che il servizio è stato ritenuto congruo;
- tenuto conto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio nelle ipotesi di cui alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti, assume natura di "indennizzo" e dovrà essere parametrato alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dal terzo, senza avere in alcuna considerazione il "guadagno sperato" e pertanto sono da escludersi anche le voci di spesa che non comportano alcuna utilità e arricchimento per l'ente, di cui dovranno rispondere coloro che quel danno hanno determinato, come ad esempio, spese ed oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed, in generale, maggiori oneri conseguenti a ritardato pagamento di forniture che determinano la responsabilità erariale del funzionario;
- preso atto che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria nell'istituendo capitolo 7116/01 "Debito fuori bilancio da legittimare – D.L. 34", a seguito della variazione di G.M. in applicazione dell'art. 250 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che ai sensi dell'articolo 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è possibile ricorrere all'anticipazione di liquidità per far fronte ai debiti, anche nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, purché gli stessi siano ricondotti nell'alveo della contabilità pubblica con la procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale, individuata nell' art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- preso atto che è volontà di Codesta Amministrazione procedere all'attivazione di *anticipazioni di liquidità destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi*, ai sensi dell'art. 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di provvedere alla liquidazione della spesa;
- valutato che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;

tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di € 25.863,99, in favore della Ditta Municipa S.P.A.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/06/2020 del 5° Settore avente ad oggetto “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 - SACE Fct S.P.A.”, cessionaria del credito vantato da Enel Energia S.P.A.;
- visto l’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto i servizi resi rientrano *nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza* e che l’Ente ne ha tratto utilità ed arricchimento, così come argomentato in proposta;
- preso atto che la somministrazione e la fornitura di energia elettrica è *necessaria* per consentire all’Ente il normale svolgimento delle attività istituzionali;
- tenuto conto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio nelle ipotesi di cui alla lettera e) dell’art. 194 del TUEL, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti, assume natura di “indennizzo” e dovrà essere parametrato alla sola “diminuzione patrimoniale” subita dal terzo, senza avere in alcuna considerazione il “guadagno sperato” e pertanto sono da escludersi anche le voci di spesa che non comportano alcuna utilità e arricchimento per l’ente, di cui dovranno rispondere coloro che quel danno hanno determinato, come ad esempio, spese ed oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed, in generale, maggiori oneri conseguenti a ritardato pagamento di forniture che determinano la responsabilità erariale del funzionario;
- preso atto che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria nell’istituendo capitolo 7116/01 “Debito fuori bilancio da legittimare – D.L. 34”, a seguito della variazione di G.M. in applicazione dell’art. 250 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che ai sensi dell’articolo 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è possibile ricorrere all’anticipazione di liquidità per far fronte ai debiti, anche nell’ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, purché gli stessi siano ricondotti nell’alveo della contabilità pubblica con la procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale, individuata nell’ art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- preso atto che è volontà di Codesta Amministrazione procedere all’attivazione di *anticipazioni di liquidità destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi*, ai sensi dell’art. 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di provvedere alla liquidazione della spesa;
- valutato che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;

tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, per un ammontare complessivo di € 124.125,17, in favore della Ditta SACE fct S.P.A.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/06/2020 del 5° Settore avente ad oggetto “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 - BFF Banca Farmafactoring S.p.A.”, cessionaria del credito vantato da Enel Energia S.P.A.;
- visto l’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto i servizi resi rientrano *nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza* e che l’Ente ne ha tratto utilità ed arricchimento, così come argomentato in proposta;
- preso atto che la somministrazione e la fornitura di energia elettrica è *necessaria* per consentire all’Ente il normale svolgimento delle attività istituzionali;
- tenuto conto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio nelle ipotesi di cui alla lettera e) dell’art. 194 del TUEL, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti, assume natura di “indennizzo” e dovrà essere parametrato alla sola “diminuzione patrimoniale” subita dal terzo, senza avere in alcuna considerazione il “guadagno sperato” e pertanto sono da escludersi anche le voci di spesa che non comportano alcuna utilità e arricchimento per l’ente, di cui dovranno rispondere coloro che quel danno hanno determinato, come ad esempio, spese ed oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed, in generale, maggiori oneri conseguenti a ritardato pagamento di forniture che determinano la responsabilità erariale del funzionario;
- preso atto che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria nell’istituendo capitolo 7116/01 “Debito fuori bilancio da legittimare – D.L. 34”, a seguito della variazione di G.M. in applicazione dell’art 250 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- considerato che ai sensi dell’articolo 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è possibile ricorrere all’anticipazione di liquidità per far fronte ai debiti, anche nell’ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, purché gli stessi siano ricondotti nell’alveo della contabilità pubblica con la procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale, individuata nell’ art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- preso atto che è volontà di Codesta Amministrazione procedere all’attivazione di *anticipazioni di liquidità destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi*, ai sensi dell’art. 116 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di provvedere alla liquidazione della spesa;
- valutato che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;

tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, per un ammontare complessivo di € 45.739,36, in favore della BFF Banca Farmafactoring S.p.A.", cessionaria del credito vantato da Enel Energia S.P.A.

Infine,

il Collegio dei Revisori dei Conti, pur nella consapevolezza che il fenomeno dei debiti fuori bilancio costituisce una *patologia* tra le più gravi e diffuse negli Enti locali,

Invita

l'Amministrazione ad operare in ossequio ai principi di gestione e controllo di gestione, in conformità all'art. 191 del TUEL diretto a "rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli Enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie" con la previsione di "disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli Enti locali", limitando il ricorso a queste fattispecie che rappresentano una violazione della norma che impone un preventivo provvedimento di autorizzazione e assunzione dell'impegno contabile ed accertando la responsabilità erariale di coloro i quali hanno posto in essere gli atti;

Raccomanda

altresì all'Amministrazione di attivare tutte le procedure necessarie per l'accertamento delle entrate derivanti dalla riscossione dei crediti vantati, nel rispetto della salvaguardia degli equilibri del bilancio, attuando quanto prescritto dall'art. 193 del TUEL e procedendo, in applicazione dei principi di competenza finanziaria potenziata, all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per la parte non riscossa, al fine di mitigare eventuali effetti negativi derivanti dalla mancata riscossione di entrate accertate, ed escludendo che la predetta anticipazione, laddove concessa, configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l'Ente che vi ricorre; inoltre, considerato l'alto costo delle forniture di energia elettrica (*cd. servizio di salvaguardia*), di adottare piani di razionalizzazione per il contenimento delle spese e dei consumi;

Fa richiesta

al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere alla trasmissione del presente verbale agli organi competenti, anche al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Vincenzo Salvato

Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Dott. Biagio Cicerone

Firmato digitalmente da: Vincenzo Salvato
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC PALERMO/97223310828
Data: 01/07/2020 10:06:07

Firmato digitalmente da
Vincenzo Calogero Catalano
CN = Catalano Vincenzo Calogero
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da
BIAGIO CICERONE
C = IT



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE DEL C.C.

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

.....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. 889 in data 1.4.LUG.2020 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 4 LUG 2020 al 29 LUG 2020, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 1.4.LUG.2020 al 29.LUG.2020 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 2 LUG 2020 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 2 LUG 2020

.....

Dott.ssa Maria Concetta Flore...

